



Comune di Ponte San Nicolò
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO
PER L'USO DELLE
PALESTRE COMUNALI**

approvato con atto di C.C. n. 38 del 28.06.1993 (atti C.R.C. n. 4967 del 02.07.1993)

in vigore dal 23 luglio 1993

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
REGOLAMENTO
D'USO DELLE PALESTRE COMUNALI

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28.06.1993)

Art. 1

Il Comune di Ponte San Nicolo nell'intento di favorire la crescita sociale e lo sviluppo fisico dei propri cittadini, nonché il migliore utilizzo delle strutture pubbliche realizzate, mette a loro disposizione per lo svolgimento dell'attività fisica, sportiva, ricreativa, culturale e agonistica le Palestre Comunali nei termini ed alle condizioni del presente Regolamento.

Art. 2

Le attività di cui all'art. 1 sono organizzate:

- dalla Scuola Media;
- dalla Scuola Elementare;
- dall'Amministrazione Comunale;
- da Associazioni Sportive, Ricreative e Culturali operanti nell'ambito del Comune.

Art. 3

L'uso delle Palestre è riservato primariamente alle Scuole locali che adotteranno un orario scolastico di Palestra possibilmente in armonia con le esigenze del Centro Comunale di Educazione Fisica e Sport e delle Società Sportive locali.

Secondariamente la Palestra sarà utilizzata direttamente dall'Amministrazione Comunale per le attività fisico-sportive a carattere educativo e ricreativo e per attività culturali.

La Palestra è concessa, inoltre, alle Società o Gruppi locali che svolgono attività sportive promozionali a favore dei residenti con priorità alle Società che già utilizzano la Palestra.

Infine, se l'orario d'uso della Palestra lo consente, la stessa può essere concessa alle Società o Gruppi d'iniziativa privata aventi fine di lucro anche se con sede e soci in altro Comune.

Art. 4

Per ottenere la concessione d'uso degli impianti dovrà essere fatta apposita domanda in bollo al Sindaco.

Sono esenti dal bollo le Associazioni iscritte nel Registro Generale e delle Organizzazioni di Volontariato come previsto dall'art. 6 della Legge 11.08.1991, n. 266.

La domanda dovrà contenere:

- a) il cognome e nome, qualifica, codice fiscale, nonché, l'indirizzo del Rappresentante della Società o Gruppo Richiedente. Il Richiedente dovrà, altresì, impegnarsi sul corretto comportamento dei partecipanti ed al risarcimento di eventuali danni che dagli stessi venissero causati agli impianti;
- b) il tipo di attività svolta, l'orario ed i giorni di utilizzo, il periodo di durata dello stesso;

- c) l'impegno di corrispondere l'eventuale corrispettivo per l'uso degli impianti secondo le tariffe e le modalità stabilite negli articoli seguenti;
- d) dichiarazione con cui solleva l'Amministrazione Comunale in ogni sede civile e penale per eventuali danni agli utenti in dipendenza dell'esercizio dell'attività autorizzata.

Art. 5

L'utilizzo della Palestra, con esclusione delle attività svolte dalle Scuole locali e di quelle organizzate direttamente dal Comune, potrà essere concesso con le seguenti modalità:

- a) a titolo completamente gratuito:
per iniziative ritenute di elevato interesse pubblico e/o sociale la Giunta Comunale con apposita delibera può concedere l'utilizzo della Palestra a titolo gratuito mettendo, inoltre, a disposizione il Personale addetto alle Palestre ai sensi dell'art. 2.1. lett. b) dei criteri e modalità per la concessione di contributi approvati con atto di C.C. n. 106 del 27.11.1990.
- b) a titolo parzialmente gratuito:
la Giunta Comunale, con apposita delibera, può decidere di non richiedere il pagamento del corrispettivo per l'uso degli impianti, da parte di determinati Gruppi ed Associazioni operanti in via continuativa nel territorio comunale ai sensi dell'art. 2.1. lett. b) dei criteri e modalità per la concessione di contributi approvati con atto di C.C. n. 106 del 27.11.1990. In ogni caso rimane a carico dei richiedenti l'onere dell'apertura, chiusura e pulizia della struttura con l'obbligo di segnalare all'Amministrazione Comunale le persone incaricate a cui saranno date in consegna le chiavi dell'impianto.
- c) a pagamento:
per tutte le richieste di utilizzo delle Palestre che non rientrino nei casi suddetti, è previsto il pagamento di un corrispettivo orario per l'utilizzo degli impianti secondo le tariffe e modalità previste annualmente con delibera della Giunta Comunale precisando, tra l'altro che, se non viene adottata apposita delibera, valgono le tariffe dell'anno precedente. Restano, in questo caso, a carico dell'Amministrazione i costi di utilizzo degli impianti (illuminazione, acqua, riscaldamento) e del personale addetto alle palestre.

Per richieste di utilizzo a carattere occasionale e rientranti nei succitati casi a) e b) non necessita la delibera di Giunta Comunale, in quanto viene applicato quanto previsto dall'art. 4.3 dei criteri per l'erogazione dei contributi (Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 106/1990).

La concessione per l'uso viene rilasciata direttamente dal Sindaco o suo Delegato.

Art. 6

Il corrispettivo di cui alla lett. c) del precedente art. 5 dovrà essere versato all'Ufficio Economato, prima del rilascio della concessione, il quale successivamente provvedere all'emissione della prevista ricevuta fiscale.

Per utilizzi superiori ad un mese e su richiesta degli interessati, il pagamento potrà essere rateizzato.

Art. 7

L'entrata negli impianti è consentita solamente:

- a chi è autorizzato dal Responsabile dell'attività che in quel momento viene praticata;
- ai Consiglieri Comunali;
- ai Dipendenti Comunali.

Al pubblico è consentito l'accesso, solo, durante le manifestazioni sportive e culturali.

Art. 8

Chi avrà ottenuto la concessione dovrà far rispettare, a chi entra nella Palestra, i seguenti obblighi:

- a) calzare scarpe da ginnastica, utilizzate esclusivamente in Palestra, per chi pratica l'area, adibita alle attività, con pavimentazione in legno;
- b) riordinare tutto il materiale al termine dell'attività;
- c) lasciare i locali puliti;
- d) ridurre al minimo indispensabile, specie durante gli allenamenti, l'uso degli impianti di illuminazione;
- e) le docce potranno essere usate al termine dei corsi, degli allenamenti e delle partite evitando lo spreco d'acqua;
- f) usare, solamente, gli spazi necessari.

Art. 9

In caso di danni provocati dalla Società Sportiva si provvederà a richiedere il relativo risarcimento. Nel caso in cui detti Gruppi non corrispondano, il risarcimento richiesto si esperirà la riscossione coattiva prevista dall'art. 69, comma 2, del D.P.R. 28.01.1988, n. 43.

REGOLAMENTO
D'USO DELLE PALESTRE COMUNALI

INDICE

Art. 1	1
Art. 2	1
Art. 3	1
Art. 4	1
Art. 5	2
Art. 6	2
Art. 7	2
Art. 8	3
Art. 9	3